

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Tra

L'Ente **COMUNE DI MAGNANO** con Sede in Via Santa Marta 1 – CF 81002050029 in persona del Segretario Comunale

E

Il Broker **Società CBS Insurance Brokers di Roberto Ferraro & C. s.a.s.** con Sede in Biella – Via Nazario Sauro 5, iscritta nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) con numero di iscrizione B000106335, Codice Fiscale e Partita IVA 01620530020, in persona del suo rappresentante legale Signor Ferraro Roberto, CF FRRRRRT63D24A859T, nel prosieguo denominato Broker,

Si conviene e si stipula quanto segue:

A) Oggetto dell'incarico

L'incarico professionale del servizio di brokeraggio riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze e alla gestione di quelle in corso.

In particolare il servizio oggetto del presente affidamento prevede lo svolgimento a favore dell'**Ente** delle seguenti prestazioni professionali:

- 1) Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento, nel tempo, dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute, e/o delle disposizioni del C.C.N.L. e/o all'andamento del mercato assicurativo, e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- 2) Individuazione, analisi e valutazione del rischio cui l'Ente è soggetto;
- 3) Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del nuovo programma assicurativo comprendente anche il fabbisogno finanziario per la sua realizzazione;
- 4) Indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide alle condizioni finanziarie più vantaggiose;
- 5) Gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente;
- 6) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze assicurative, segnalazione delle scadenze (almeno 20 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze), pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze;

- 7) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente, conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari;
- 8) Assistenza nella gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur relativi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla decorrenza del presente incarico, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice e valutazione periodica dell'andamento della sinistrosità;
- 9) Consulenza ed assistenza, a favore degli Amministratori e dipendenti dell'Ente che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
- 10) Predisposizione (almeno due volte l'anno), entro i mesi di gennaio e luglio, di un rapporto sull'andamento dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente;

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente , in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

B) Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'IVASS, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

C) Divieti e obblighi a carico del Broker

Al Broker viene espressamente vietato:

1. Di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
2. Di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
3. Di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
4. Il Broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase;
5. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

D) Compensi per il Broker

1. I compensi per il Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'**Ente** al Broker per le attività previste dal presente incarico, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo;

E) Obblighi a carico dell'Ente

L'**Ente** da parte sua, si impegna e obbliga a:

1. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
2. inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative dell'**Ente**
3. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

F) Prerogative del Comune

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
2. La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
3. L'adozione degli atti amministrativi, nelle forme di legge, da utilizzare per la gestione delle coperture assicurative di cui necessita l'**Ente**
4. La sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

G) Pagamento dei premi

1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'**Ente**, nei termini e nei modi convenuti con la compagnia stessa, provvedendo ad inviare all'Ente gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

H) Durata dell'incarico

1. L'incarico viene affidato per la durata di anni TRE e, precisamente, dal _____ al _____, con possibilità di rinnovo con l'assenso esplicito delle parti, sempre che ricorrano le condizioni di legge.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di proroga del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), nelle more dell'espletamento del procedimento di nuovo incarico.
2. Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'**Ente**

I) Inadempienze contrattuali

1. L'**Ente** ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 per negligenze, errori ed omissioni del Broker.
2. In ogni caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. in caso di cessazioni dell'attività, di mancato mantenimento della copertura assicurativa in favore del Ente o di inizio di procedura esecutiva o concorsuale nei confronti del Broker.
3. L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

L) Recesso

1. E' facoltà dell'Ente revocare l'incarico in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R.
Le parti convengono che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, e ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C.

M) Sostituzione del legale rappresentante

1. Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti della Società incaricata che si dovessero verificare nel periodo affidato, dovranno essere immediatamente comunicate all'Ente.

N) Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente incarico, sarà competente il **foro di Biella**.

Data 13/02/2016

L'Ente

Il Broker
